

Parte Generale

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 (il "**D. Lgs. 231/2001**" o anche il "**Decreto**") il legislatore italiano – adeguandosi ad una serie di provvedimenti adottati a livello europeo – ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Tale responsabilità si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, sorge qualora determinati reati (i "**Reati Presupposto**") vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i "**Soggetti Apicali**");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto, i destinatari della disciplina in esame sono gli enti dotati di personalità giuridica, le società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, mentre risultano espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione dei Reati Presupposto, tramite l'esecuzione di un adeguato *risk assessment*, l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 (il "**Modello**") e l'istituzione di un organismo interno con autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare, apportando anche i necessari

adeguamenti, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (l'“**OdV**” o l'“**Organismo**”), questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa (ex art. 6 D. Lgs. 231/2001).

1.2. I Reati Presupposto

I Reati Presupposto, dal cui compimento deriva la responsabilità dell'ente, sono gli illeciti tassativamente indicati nel D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i Reati Presupposto, attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto e suddivisi in 28 macrocategorie.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022];
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. n. 898/1986) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dai D. Lgs. nn. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]:

- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. n. 69/2015]:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.) [articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. n. 62/2014, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima L. n. 62/2014];
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR. n. 309/1990) [comma 7 *bis* aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016];
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/1991);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi

da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della L. n. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019];

- peculato (limitatamente al comma 1) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. n. 125/2016]:

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1, D. Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

7. Reati societari (art. 25 *ter*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017]:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.) [articolo aggiunto dalla L. n. 262/2005];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018];
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.) [articolo introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015];

- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. n. 342/1976);
- sanzioni (art. 3 L. n. 422/1989);
- pentimento operoso (art. 5 D. Lgs. n. 625/1979);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater*) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.) [articolo aggiunto dall'art. 10 L. n. 38/2006];
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 21/2018];
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021].

11. Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]:

- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla L. n. 238/2021];
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021].

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 *quinquies* TUF)

[articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]:

- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*, D. Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]:

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- omicidio colposo (art. 589 c.p.).

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]:

- ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 195/2021];
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 195/2021];
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 195/2021];
- autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. n. 195/2021].

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021]:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023].

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1 comma 2, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021].

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a *bis*, L. n. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, L. n. 633/1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione,

vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2, L. n. 633/1941);

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. n. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. n. 633/1941).

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

19. Reati ambientali (art. 25 *undecies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]:

- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, art. 2, art. 3 *bis* e art. 6 L. n. 150/1992);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs n. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs n. 152/2006);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018];
- sanzioni (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993).

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017]:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998).

21. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018].

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]:

- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989);
- frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989).

23. Reati Tributari (art. 25 *quinquiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

24. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);

- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter* DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* DPR n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

25. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]:

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novese* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);

- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*, D. Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43/1973);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.).

1.3. L'apparato sanzionatorio

Gli art. 9 e ss. del Decreto disciplinano il c.d. apparato sanzionatorio in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, prevedendo che possano essere irrogate sanzioni pecuniarie e/o sanzioni interdittive, che possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille¹ (l'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37) e possono variare da un minimo di Euro 25.822,00 ad un massimo di Euro 1.549.370,00. Ai fini della quantificazione delle quote il Giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;

¹ In materia di *market abuse*, l'art. 25 *sexies*, comma 2, D. Lgs. 231/2001 stabilisce che “*se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*”.

- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'art. 12 del D. Lgs. 231/2001 individua una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Più nel dettaglio, vi sono due casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta della metà e la pena, comunque, non può essere superiore ad Euro 103.291,00:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricevuto un vantaggio o ha ricavato un vantaggio minimo, ovvero;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

A questi due primi casi si aggiungono altri due nei quali la riduzione della sanzione va da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; ovvero,
- è stato attuato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Infine, vi è un caso in cui la riduzione della sanzione va dalla metà a due terzi se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra, ovvero se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso, e
- è stato attuato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive, disciplinate agli artt. 13, 14 e 16 del D. Lgs. 231/2001 possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal Giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il Giudice, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, può disporre – in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente – la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un

commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive, può venire irrogata una pena consistente nella reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti alla stessa (art. 23 del Decreto). In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto. Il tutto, con la precisazione che, qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi siano fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare. In aggiunta alle predette sanzioni, l'art. 19 del Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora (i) l'ente abbia posto in essere le condotte riparatrici per come definite all'art. 17 D. Lgs. 231/2001 e (ii) ricorrano le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
 - l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
- Infine, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nell'ipotesi di delitti tentati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) vengono ridotte da un terzo alla metà e nell'ipotesi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, l'ente non è passibile di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

1.4. Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'ente non risponde dei reati commessi dai Soggetti Apicali qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato ad un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei Soggetti Apicali. In ogni caso, è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della

commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le già menzionate esigenze, possano adottare un Modello *“sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia”*, indicazioni che rappresentano un semplice quadro di riferimento che poi dovrà in ogni caso essere “calato” nella realtà concreta e, quindi, nelle dimensioni dell'ente e modulato in base alla specifica attività che svolge.

1.5. Le Linee Guida di Confindustria

Come già ricordato al § 1.4., al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione del proprio Modello, l'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che le associazioni di categoria possano elaborare apposite linee guida. In quest'ottica, Confindustria ha pubblicato le *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”*, cui ci si è ispirati nella redazione del presente Modello. Tali linee guida possono essere riassunte nei seguenti due principi fondamentali: (i) individuazione delle aree di rischio commissione dei Reati Presupposto; (ii) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la realizzazione dei Reati Presupposto mediante la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, l'applicazione del principio di separazione delle funzioni e, infine, l'individuazione dei requisiti dell'OdV e degli obblighi di informazione da parte e verso l'OdV medesimo.

Gli elementi cardine del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- i sistemi di controllo e gestione;

- la comunicazione al personale e sua formazione.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una “*Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002*”. Tale integrazione, nata con l’obiettivo di assicurare una sempre maggiore trasparenza delle procedure e dei processi interni agli enti ha richiesto:

- a) l’elaborazione di specifiche misure organizzative e procedurali – nell’ambito del modello già delineato dalle Linee Guida per i reati contro la Pubblica Amministrazione – atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;
- b) la precisazione dei compiti principali dell’OdV per assicurare l’effettivo, efficace e continuo funzionamento del Modello.

Le suddette Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, l’ultimo dei quali è stato pubblicato nel mese di luglio 2014 e ha adeguato le Linee Guida stesse ai seguenti reati:

- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- reati di criminalità organizzata;
- reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- reati contro l’industria e il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- reati in materia ambientale;
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare;
- delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità;
- reato di corruzione tra privati.

2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione Francesco Morelli

Il Decreto non impone l'adozione di un Modello, tuttavia la Fondazione Francesco Morelli (di seguito, la “**FFM**” o la “**Fondazione**”) ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso per orientare l'operato dei soggetti che agiscono nell'interesse o a vantaggio della Fondazione medesima nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza e, al contempo, per offrire un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione di illeciti. In quest'ottica, la FFM ha avviato un progetto di adeguamento interno rispetto a quanto previsto nel Decreto, revisionando il proprio assetto organizzativo, volto all'adozione del proprio Modello.

2.1. La Fondazione Francesco Morelli

La Fondazione - ente morale, privato e senza scopo di lucro con finalità di utilità sociale - è stata istituita per volontà di Francesco Morelli nel 2003 ed è divenuta operativa il 20 novembre 2017, data della sua scomparsa.

La FFM è proprietaria dei beni di Francesco Morelli, ricevuti, in parte, come dotazione iniziale e, in parte, come devoluzione *mortis causa* del Fondatore.

Tra i beni devoluti *mortis causa* dal suo Fondatore alla FFM vi sono alcune partecipazioni sociali: la FFM è socia unica di Ied Istituto Europeo di Design S.p.A. – Società Benefit e di Diana Sei S.r.l. e detiene delle partecipazioni di minoranza in Istituto Europeo di Design S.L. e in I Paradisi S.r.l.

La Fondazione ha come obiettivo generale lo sviluppo della cultura e dell'educazione al *design*, alla scienza, all'arte, alla creatività e all'innovazione per i giovani del mondo. La FFM intende quindi promuovere la diffusione della conoscenza del *design* e delle sue applicazioni tra i giovani talentuosi, sviluppare progettualità affini al *design* che possano avere un impatto di sviluppo sociale significativo, operare come catalizzatore per l'innovazione sociale, la crescita

culturale e la sostenibilità e, infine, promuovere in Italia e nel mondo la cultura italiana del progetto, contribuendo allo sviluppo dell'innovazione sostenibile a livello globale e costruendo reti e relazioni con le istituzioni, il mondo della formazione e le realtà produttive.

La missione e gli obiettivi della Fondazione vengono perseguiti attraverso il patrimonio della stessa, destinato dal Fondatore a tale scopo ovvero mediante le attività che la stessa può intraprendere al fine di disporre delle risorse necessarie al perseguimento del suo scopo istituzionale ovvero delle finalità fondative.

2.2. La governance e la struttura organizzativa della FFM

La Fondazione è retta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per il perseguimento dei fini della Fondazione, l'amministrazione del suo patrimonio e la gestione delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, ed in ogni caso:

- a) approva i regolamenti;
- b) nomina e revoca il Direttore Culturale e, sentito quest'ultimo, i componenti del Comitato Culturale;
- c) può nominare e revocare, in funzione delle esigenze organizzative interne, un Segretario Generale;
- d) nomina e revoca il Vice Presidente;
- e) in via residuale, nomina e revoca il Presidente;
- f) nomina uno dei tre membri del Collegio dei Revisori stabilendo, se del caso, il compenso complessivo per l'intero organo che provvederà alla sua ripartizione;
- g) approva il bilancio annuale consuntivo entro 120 giorni o, nel caso in cui particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- h) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- i) sentito il parere del Comitato Culturale, approva accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o soggetti privati nazionali e internazionali;
- j) sentito il parere del Comitato Culturale, delibera l'eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca, e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- k) sentito il parere del Comitato Culturale, determina i criteri e le modalità di erogazione delle rendite, dei premi e delle borse di studio;
- l) valuta e delibera motivatamente sulle iniziative proposte dal Comitato Culturale, riferendo al suo Direttore Culturale;
- m) esercita ogni facoltà non espressamente riservata dal presente Statuto ad altri Organi.

Il Comitato Culturale assolve, invece, alla funzione di impulso nella determinazione delle direttrici culturali, delle iniziative e delle priorità sulle quali indirizzare l'attività della Fondazione; inoltre, verifica che l'attività della Fondazione risponda, anche sotto il profilo qualitativo, agli scopi statutari.

In particolare, esso:

- a) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione programmi, iniziative ed attività per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed enti esterni segnalati come idonei dal medesimo Comitato;
- b) cura l'attuazione del piano strategico e dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) per specifici progetti il Comitato Culturale, nel proprio ambito, può individuare suoi membri che si occupino della fase propositiva e realizzativa, nominando – se del caso – un Coordinatore;
- d) esprime pareri motivati al Consiglio di Amministrazione, sulle segnalazioni e le richieste di assegnazione di borse di studio e sovvenzioni, o di inserimento di nuove persone nelle attività di ricerca della Fondazione;
- e) esprime pareri motivati al Consiglio di Amministrazione, sulle condizioni per l'attribuzione dei contributi erogati dagli enti statali e regionali agli obiettivi della Fondazione;

- f) valuta i risultati delle attività della Fondazione;
- g) esprime il proprio parere sulle altre questioni ad esso demandate dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
- h) cura le pubblicazioni della Fondazione.

Da ultimo, il Comitato Culturale nomina un membro del Consiglio di Amministrazione e due dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Quanto al Direttore Culturale questo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e decade insieme al Consiglio di Amministrazione medesimo, salvo revoca, impedimento o dimissioni; alla scadenza può essere confermato. Il Direttore Culturale non può essere un membro del Consiglio di Amministrazione. Egli elabora i programmi di attività della Fondazione, curandone l'attuazione dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività del Comitato Culturale, soprintende alle attività istituzionali ed agli accordi con enti, studiosi, ricercatori e collaboratori, anche esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è, invece, l'organo di controllo della FFM e in quanto tale:

- a) può presenziare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione;
- c) esamina i bilanci, preventivi e consuntivi, ed i relativi documenti giustificativi, ed esprime le sue osservazioni al Consiglio di Amministrazione sull'intera attività istituzionale;
- d) esprime i pareri di natura tecnico-contabile richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dopo la morte del Fondatore, quando rilevi violazione dei loro doveri da parte degli amministratori, ne riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e, ove questo non provveda, alla Autorità tutoria.

Inoltre, in funzione delle esigenze organizzative interne, il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, un Segretario Generale che decade insieme al Consiglio di Amministrazione medesimo, salvo revoca ad opera di quest'ultimo, impedimento o dimissioni; alla scadenza il Segretario Generale può essere confermato. Egli funge da segretario del Consiglio di Amministrazione, redigendone i verbali e conservandone i documenti, qualora tale attività non sia conferita dal Consiglio di Amministrazione a soggetto professionale esterno, e s'intende agli aspetti amministrativi e contabili della Fondazione, dirigendo i relativi uffici e servizi. Se il Consiglio di Amministrazione ritiene di non nominare il Segretario Generale, i compiti di segreteria della Fondazione vengono delegati a soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra professionisti esterni cui può essere affidato apposto incarico dal Consiglio di Amministrazione medesimo, mentre i restanti compiti restano in capo al Presidente.

Infine, quanto alla struttura organizzativa della Fondazione, si segnala che fanno parte della stessa, oltre che una segreteria organizzativa, un *project manager* che funge da cinghia di trasmissione tra il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Culturale e supporta gli organi della Fondazione nella progettualità.

2.3. La scelta della FFM e l'approccio metodologico adottato

I passaggi seguiti nella predisposizione del Modello possono essere individuati come segue:

- 1) mappatura delle attività sensibili, con individuazione di possibili esempi di modalità di realizzazione dei Reati Presupposto;
- 2) previsione di specifici presidi di controllo a supporto dei processi da svolgersi nell'ambito delle attività sensibili;
- 3) istituzione di un OdV con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione del Modello stesso;

- 4) adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione e contenute le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni del Modello medesimo;
- 5) svolgimento di una specifica attività di informazione e formazione sul contenuto del Modello stesso.

2.4. Finalità del Modello

Come sopra rappresentato, anche se il Decreto non rende obbligatoria l'adozione di un Modello, la Fondazione ha ritenuto imprescindibile provvedere al fine di favorire un processo di sensibilizzazione di tutti quei soggetti che operano nell'interesse o a vantaggio della FFM e che sono, in tal senso, tenuti ad operare secondo i principi di legalità, correttezza e trasparenza e, nondimeno, al fine di dotarsi di un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

In altri termini, attraverso l'adozione del Modello, la FFM intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di sanzioni (pecuniarie ed interdittive) anche a carico dell'ente;
- realizzare un'efficiente ed equilibrata riorganizzazione, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione esterna e interna;
- consentire alla FFM, tramite un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di

prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di Reati Presupposto.

2.5. Destinatari

Sono da considerarsi destinatari del presente Modello tutti quei soggetti, che rivestono, all'interno della FFM, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della FFM medesima o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione e le persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali. Sono altresì da considerarsi Destinatari del presente Modello, nei limiti del rapporto in essere con la FFM, coloro i quali, pur non appartenendo a quest'ultima, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla FFM da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, sentito, ove del caso, il Responsabile della funzione deputata alla gestione del personale, se presente, nonché eventuali altri soggetti operanti all'interno della FFM alle cui strutture i contratti o i rapporti si riferiscono, determina preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla FFM, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello e determina, altresì, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati e la formazione degli stessi, secondo le modalità stabilite ai paragrafi 3.2 e 3.3 (i "**Destinatari**").

Nello svolgimento delle attività e funzioni di propria competenza i Destinatari tutti sono tenuti a tenere dei comportamenti in linea con il disposto delle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, e con il disposto dello Statuto, del Codice Etico e del presente Modello, al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

2.6. Codice Etico e Modello

La FFM si è dotata di un Codice Etico (il “**Codice Etico**”) che le ha consentito di formalizzare l’insieme dei valori e dei principi generali di comportamento, riconosciuti e condivisi dalla stessa, che ne definiscono l’azione. Tali valori e principi devono altresì orientare l’operato dei c.d. *Stakeholder* – ovvero i destinatari del Codice Etico, che siano individui, organizzazioni o istituzioni, tra i quali, in *primis*, le società controllate e partecipate dalla FFM o collegate alla Fondazione medesima, il cui apporto concorre direttamente o indirettamente alla realizzazione della missione sociale della Fondazione o che, comunque, hanno interesse alla sua implementazione e al suo perseguimento – in un’ottica di buon funzionamento, affidabilità e buona reputazione rispetto alla collettività.

Il Codice Etico costituisce uno strumento complementare al Modello e, al tempo stesso, è fondamentale in un’ottica di prevenzione dei Reati Presupposto ex D. Lgs. 231/2001. Infatti, i comportamenti non etici – ovvero quelle condotte che costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali – nello svolgimento delle attività compromettono il rapporto di fiducia tra le parti e possono favorire atteggiamenti illeciti.

3. Diffusione del Modello

Ai fini dell’attuazione e della concreta efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute da parte sia delle risorse già presenti, sia di quelle future, così come di ogni altro Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso coinvolgimento nei processi sensibili.

3.1. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

L’adozione del presente Modello è demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale dispone altresì dei conseguenti poteri di integrare e modificare – mediante apposita delibera ed eventualmente anche su impulso dell’OdV – i documenti che costituiscono il Modello.

L'attività di aggiornamento, ossia integrazione e/o modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello rispetto alla sua funzione preventiva. Spetta all'OdV la concreta verifica circa la necessità o comunque l'opportunità di procedere con l'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza con il Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b e art. 7, comma 4, lettera a del Decreto).

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'OdV, qualora siano intervenute:

- variazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto;
- significative modificazioni all'assetto interno della FFM e/o delle modalità di svolgimento delle attività da parte della stessa;
- modifiche normative.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del Modello devono essere sempre comunicati all'OdV.

3.2. Formazione ed informazione del personale in materia di D. Lgs. 231/2001

È obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza dei Destinatari circa il contenuto e gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico e del Modello.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari sono gestite dal Presidente della Fondazione in stretto coordinamento con l'Organismo e con i responsabili delle altre funzioni della Fondazione di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione ed informazione attengono alla specifica informativa resa all'atto dell'assunzione o di conferimento dell'incarico/mandato o nomina e alle ulteriori attività ritenute di

volta in volta necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

Sono in particolare previste:

- **una comunicazione iniziale**, l'adozione del Modello è resa nota a tutte le risorse presenti presso la FFM, a titolo meramente esemplificativo dipendenti, collaboratori, membri degli organi di *governance*, ai nuovi soggetti Destinatari verrà di volta in volta fornita un'informativa in cui si comunica che la Fondazione ha adottato Modello e Codice Etico, il soggetto dovrà prendere visione della relativa documentazione ed impegnarsi con la sottoscrizione a rispettarne i contenuti, astenendosi da qualsiasi condotta idonea a determinare una violazione;
- **una specifica attività di formazione obbligatoria**, differenziata a seconda della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dal fatto che dispongano o meno di funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti, per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza dai Soggetti Apicali.

3.3. Informazione ai terzi

I principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico sono applicabili, nei limiti del rapporto in essere con la Fondazione, a tutti coloro i quali, pur non appartenendo a quest'ultima, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla FFM da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

FFM è tenuta a fornire a tali soggetti terzi idonea informativa in merito all'adozione da parte della Fondazione del Modello e del Codice Etico, invitandoli a prendere visione della relativa documentazione e inserendo in eventuali contratti stipulati con i medesimi apposite clausole contrattuali che attribuiscono alla Fondazione – nel caso di inosservanza dei principi etici o di violazione del Modello o del Codice Etico – la facoltà di risolvere automaticamente il

contratto/l'incarico mediante invio di lettera raccomandata contenente una sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti tale inosservanza. L'esercizio del diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione dei contratti potrà comportare oneri e costi in capo alla controparte che resteranno a carico di quest'ultima. La Fondazione si riserverà altresì nei confronti della controparte il diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, scaturenti dalla violazione/inosservanza del Modello e del Codice Etico, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne dalla controparte medesima in relazione a qualsiasi azione o pretesa di terzi derivante o conseguente da tale inosservanza. Infine, la Fondazione ha il diritto di richiedere a detti soggetti terzi di fornire autocertificazioni con le quali attestino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D. Lgs. n. 231/2001.

4. Organismo di Vigilanza

L'OdV svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della FFM ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma istituzionale. Si tratta di un organo che riporta direttamente ai vertici della Fondazione, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

4.1. Caratteristiche dell'OdV

La FFM ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo ad un organo monocratico, il cui unico membro è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è un soggetto, esterno alla Fondazione, qualificato ed esperto nelle materie rilevanti ai fini del Decreto, in grado di garantire all'OdV adeguata competenza legale, contabile, di *risk assessment* ed *internal auditing*, nonché il possesso dei necessari requisiti di onorabilità.

Il membro esterno deve essere altresì indipendente dalla FFM e pertanto non deve essere legato a questa, o a enti o società controllati, collegati o partecipati dalla stessa, da un rapporto di lavoro, di prestazione d'opera retribuita, da

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza o implicino, in riferimento alle aree di competenza dell'OdV, potenziali conflitti d'interesse, non deve avere rapporti di parentela con gli amministratori della Fondazione o con enti o società controllati, collegati o partecipati dalla stessa idonei a ridurne l'autonomia di giudizio.

Costituiscono cause di ineleggibilità e incompatibilità con l'incarico di membro dell'OdV a garanzia del requisito di onorabilità:

- essere membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o di enti o società controllati, collegati o partecipati dalla stessa;
- conflitti d'interesse anche potenziali con la FFM;
- essere revisore contabile della Fondazione o di enti o società controllati, collegati o partecipati dalla stessa;
- essere parenti o affini fino al quarto grado con soggetti di cui ai punti precedenti;
- essere stato condannato con sentenza, anche non irrevocabile, a pena detentiva con interdizione dai pubblici uffici;
- essere stato condannato con sentenza, anche non irrevocabile, per uno dei Reati Presupposto.

L'Organismo è dotato di poteri autonomi di intervento nelle aree di sua competenza e di un *budget* di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e nel caso di spese eccedenti il *budget* approvato l'OdV dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

4.2. Durata, revoca e decadenza

Il Consiglio di Amministrazione della FFM definisce la durata del mandato dell'OdV.

L'Organismo resta in carica per tutta la durata del mandato a prescindere dalla modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, fatto salvo il caso in cui il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di fatti illeciti che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della FFM. In tal caso, il neoeletto Consiglio di Amministrazione dovrà nominare un nuovo OdV.

A tutela dell'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, modifiche alla sua struttura, ai suoi poteri e al suo funzionamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione con voto adeguatamente motivato ed all'unanimità dei presenti.

La revoca dell'OdV può inoltre avvenire esclusivamente per giusta causa, dove per giusta causa si intende:

- un grave inadempimento dei propri doveri;
- una sentenza di condanna della Fondazione, dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 2 *bis* del Decreto.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità per come declinate nel presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, effettuati gli appositi controlli e sentito l'interessato, stabilisce un termine – non inferiore a trenta giorni – entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza dell'OdV.

Allo stesso modo, l'avvento di una situazione che renda il membro unico dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o comunque determinino in qualche modo l'inattività dell'Organismo per un periodo superiore a sei mesi senza giustificato motivo, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso da attuarsi secondo le già citate modalità.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza del membro unico dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente e comunque entro quarantacinque (45) giorni alla nomina del nuovo Organismo.

4.3. Funzioni, compiti e poteri dell'OdV

All'Organismo della Fondazione è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari del Modello medesimo nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura istituzionale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- sull'opportunità di aggiornamento/integrazione del Modello;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio previsto.

In concreto, dunque, l'OdV dovrà effettuare delle verifiche periodiche mirate rispetto a determinate operazioni o specifici atti posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili o "strumentali" alla realizzazione delle stesse, monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e la predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello. In quest'ottica l'Organismo dovrà raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno. In aggiunta, l'OdV sarà tenuto a verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra indicati, all'OdV sono attribuiti il potere di:

- emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'OdV stesso;



- accedere a qualsiasi documento istituzionale rilevante per lo svolgimento delle funzioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i Destinatari gli forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che:

- possono considerarsi rilevanti ai fini del Decreto (flussi generali);
- possono determinare una violazione o sospetta violazione del Modello tale da esporre FFM al rischio di reato (flussi specifici o segnalazioni).

A tale ultimo riguardo i Destinatari sono tenuti a riferire all'OdV ogni informazione relativa a condotte e/o comportamenti che siano idonei ad integrare una violazione delle previsioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato.

In quest'ottica, sono stati istituiti dei canali espressamente dedicati alle comunicazioni con l'OdV che consistono in un indirizzo e-mail  e in un indirizzo di posta  il cui accesso è riservato all'OdV. Tali modalità di trasmissione, così anche come le modalità di conservazione in un apposito archivio delle informazioni, *report* e relazioni dell'OdV, sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare comportamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione e/o penalizzazione nei loro confronti.

L'OdV procederà all'esame delle segnalazioni ricevute e qualora lo riterrà opportuno potrà convocare il segnalante per ottenere maggiori informazioni e il

presunto autore della violazione, effettuando gli accertamenti e le indagini necessari per appurare la fondatezza della segnalazione.

4.5. Reporting dell’OdV

L’Organismo della FFM opera secondo le seguenti linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- semestralmente, l’OdV predisporrà una relazione scritta sulla sua attività, sulle eventuali criticità emerse in termini di comportamenti/eventi interni ed efficacia del Modello, sugli interventi correttivi e migliorativi suggeriti, detta relazione sarà da consegnare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Sistema disciplinare

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e del Decreto, il Modello adottato dagli enti deve prevedere un *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”* sia per i Soggetti Apicali, sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza. Il sistema disciplinare – che peraltro potrà essere applicato anche all’OdV con riguardo alle funzioni e ai compiti allo stessi attribuiti – è indispensabile al fine di garantire la concreta ed effettiva attuazione del Modello; fermo restando che l’applicazione relative sanzioni esula ed è del tutto indipendente rispetto a eventuali procedimenti penali e/o amministrativi avviati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa nel caso in cui il comportamento censurabile sia idoneo ad integrare una fattispecie di Reato Presupposto ovvero una fattispecie amministrativa rilevante.

La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Destinatari, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati

all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

5.1. Principi generali

Le sanzioni disciplinari sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra il soggetto agente e la FFM, nonché del rilievo della gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità del soggetto medesimo. Più nel dettaglio, le sanzioni sono diversificate in ragione del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento, tenuto conto altresì dell'eventuale recidiva, dell'attività svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che hanno caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- condotte che integrino una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico;
- condotte che costituiscano una trasgressione dolosa delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico.

5.2. Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

- 1) i comportamenti idonei ad integrare le fattispecie dei Reati Presupposto;
- 2) i comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- 3) i comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello, e ai principi del Codice Etico;
- 4) il comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni

ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

5.3. Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti in posizione non dirigenziale

La violazione da parte del personale dipendente in posizione non dirigenziale delle disposizioni del presente Modello, del Codice Etico e di tutta la documentazione che ne forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare. Tale condotta costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Fondazione, così come previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro).

A seguito della notizia della violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare volta all'accertamento della violazione medesima. Durante la fase dell'accertamento al dipendente verrà contestato l'addebito e gli sarà dato un congruo termine per replicare. Qualora all'esito del procedimento di accertamento venisse accertata la violazione del dipendente verrà irrogata una sanzione proporzionata alla gravità della violazione.

Al personale dipendente possono essere applicate le sanzioni previste dal CCNL di riferimento, quali a titolo meramente esemplificativo: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa non eccedente le ore di retribuzione previste, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo. Fermo che al fine dell'applicazione di provvedimenti disciplinari risolutivi deve essere possibile ravvisare nel comportamento del dipendente una mancanza di disciplina e diligenza talmente tanto grave da incidere sul rapporto fiduciario Fondazione – dipendente o, in ogni

caso, il comportamento del dipendente deve provocare alla FFM un grave pregiudizio morale e/o materiale che non consente neppure in via temporanea la prosecuzione del rapporto con la FFM stessa.

È fatta salva la facoltà della Fondazione di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente, il risarcimento del danno sarà commisurato al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, alla recidiva, al grado di intenzionalità della condotta e alla gravità degli effetti della medesima.

5.4. Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, appaltatori

Ogni violazione del Modello e della documentazione parte dello stesso, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, posta in essere dai collaboratori, dai consulenti, dai fornitori, dagli appaltatori della FFM, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei rispettivi contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione. Tale richiesta sarà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto, alla recidiva, al grado di intenzionalità della condotta e alla gravità degli effetti della medesima.

5.5. Misure nei confronti del personale dipendente in posizione dirigenziale

La violazione del Modello e di qualsiasi previsione della documentazione che ne forma parte (inclusi gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV) da parte dei dirigenti determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970. In via generale, al personale dirigente possono essere irrogate le seguenti sanzioni: multa, sospensione del lavoro e risoluzione del rapporto di lavoro con o senza preavviso.

È fatta salva la facoltà della Fondazione di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente in posizione dirigenziale, il risarcimento del danno sarà commisurato al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto agente, alla recidiva, al grado di intenzionalità della condotta e alla gravità degli effetti della medesima.

5.6. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di accertata violazione del Modello e di qualsiasi previsione della documentazione che ne forma parte (inclusi gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV) da parte di uno o più amministratori l'OdV informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della FFM e il Collegio dei Revisori dei Conti che devono adottare le iniziative ritenute più opportune in relazione alla gravità delle condotte. Fermo che qualora venisse riscontrata una violazione commessa da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione della FFM l'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Collegio dei Revisori dei Conti che adotta le più opportune iniziative.

In base all'entità e alla gravità della violazione commessa la sanzione disciplinare potrà consistere in un richiamo formale scritto, nella revoca – anche parziale – dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da pregiudicare definitivamente la fiducia della Fondazione nei confronti del responsabile.

È fatta salva la facoltà della Fondazione di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, il risarcimento del danno sarà commisurato al livello di responsabilità del soggetto agente, alla recidiva, al grado di intenzionalità della condotta e alla gravità degli effetti della medesima.

5.7. Misure nei confronti dei sindaci

In caso di accertata violazione del Modello e di qualsiasi previsione della documentazione che ne forma parte (inclusi gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV) da parte di uno o più sindaci l'OdV informa tempestivamente

il Collegio dei Revisori dei Conti della FFM ed eventualmente il Consiglio di Amministrazione che devono adottare le iniziative ritenute più opportune in relazione alla gravità delle condotte. Fermo che qualora venisse riscontrata una violazione commessa da parte dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti della FFM l'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione che adotta le più opportune iniziative.

In base all'entità e alla gravità della violazione commessa la sanzione disciplinare potrà consistere in un richiamo formale scritto, nella revoca – anche parziale – dei poteri nei casi più gravi, tali da pregiudicare definitivamente la fiducia della Fondazione nei confronti del responsabile.

Resta ferma la facoltà della Fondazione di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello, il risarcimento del danno sarà commisurato al livello di responsabilità del soggetto agente, alla recidiva, al grado di intenzionalità della condotta e alla gravità degli effetti della medesima.

5.8. Misure nei confronti dei membri del Comitato Culturale

In caso di accertata violazione del Modello e di qualsiasi previsione della documentazione che ne forma parte (inclusi gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV) da parte di uno o più componenti del Comitato Culturale l'OdV informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della FFM che è tenuto ad adottare le iniziative ritenute più opportune in relazione alla gravità delle condotte. In base all'entità e alla gravità della violazione commessa la sanzione disciplinare potrà consistere in un richiamo formale scritto o nella revoca nei casi più gravi e tali da pregiudicare definitivamente la fiducia della Fondazione nei confronti del responsabile.

Resta sempre ferma la facoltà della Fondazione di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello, il risarcimento del danno sarà commisurato al livello di responsabilità del soggetto agente, alla recidiva, al grado di intenzionalità della condotta e alla gravità degli effetti della medesima.

5.9. Misure nei confronti dell'OdV

In caso di accertata violazione da parte dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto. Le gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, potranno considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere. In base al tipo di rapporto in essere tra la Fondazione e il soggetto le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e, in ogni caso, la revoca dell'incarico. Resta sempre ferma la facoltà della Fondazione di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello, tale risarcimento dovrà essere commisurato all'eventuale recidiva, al grado di intenzionalità della condotta e alla gravità degli effetti della medesima.

5.10. Misure nei confronti dei terzi

Nel caso di accertata violazione del Modello e di qualsiasi previsione della documentazione che ne forma parte (inclusi gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV) da parte di terzi, la Fondazione – a seconda della gravità della violazione e in considerazione delle diverse tipologie contrattuali – avrà diritto di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento; sempre fermo il diritto al risarcimento dei danni commisurati all'eventuale recidiva, al grado di intenzionalità della condotta e alla gravità degli effetti della medesima.

5.11. Sanzioni ex art. 6, comma 2 bis, D. Lgs. 231/2001 – *whistleblowing*

La disciplina in materia di *whistleblowing*, oggetto di recente modifica, ha determinato la FFM ad adottare una specifica Procedura che regola la materia e che qui si intende integralmente richiamata.

Per quel che concerne il sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione della

segnalazione degli illeciti ex art. 6 comma 2 *bis* D. Lgs. 231/2001 (c.d. *whistleblowing*) sono espressamente previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o anche solo indirettamente – alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

Le sanzioni vengono definite in considerazione del ruolo del destinatario delle sanzioni medesime. Resta inteso che la violazione delle norme relative al sistema disciplinare costituisce essa stessa una violazione delle disposizioni del Modello.

6. Allegati

- 1) Linee Guida emanate da Confindustria
- 2) Codice Etico

Parte Speciale

1. Premessa

La Parte Speciale del Modello è funzionale a definire le Procedure, indicazioni, regole e quant'altro necessario a rendere dinamico il processo di controllo preventivo sulle tipologie di Reati Presupposto risultate astrattamente configurabili in sede di Mappatura dei Rischi.

La logica sottesa è quella di stimolare una continua attività di revisione del Modello che consenta alla FFM di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio di commissione dei Reati Presupposto, ottimizzando gli strumenti in uso per la prevenzione del rischio medesimo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino le regole di comportamento espressamente definite e mantenute sempre aggiornate in un'ottica di prevenzione del rischio reato. È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Nello specifico, la Parte Speciale si occupa di:

- indicare le Procedure e le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione ed attuazione del Modello;
- fornire all'Organismo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

2. Caratteristiche della Parte Speciale

La presente Parte Speciale fornisce una descrizione delle attività della Fondazione considerate a rischio di commissione dei Reati Presupposto, con particolare attenzione, in relazione a ciascuna Attività Sensibile, alle fattispecie astrattamente configurabili e alle modalità di potenziale commissione dei Reati Presupposto medesimi.

Si rammenta che l'esame del complesso delle attività svolte dalla FFM ha condotto ad escludere la possibilità di commissione delle fattispecie di Reato Presupposto individuate nel Documento di Mappatura dei Rischi.

Sulla base di tali considerazioni i Reati Presupposto potenzialmente configurabili nella realtà della Fondazione sono stati suddivisi nelle seguenti Sezioni:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Sezione A);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (Sezione B);
- reati societari (Sezione C);
- reati in tema di salute e di sicurezza sul lavoro (Sezione D);
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (Sezione E);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (Sezione F);
- reati tributari (Sezione G);
- reati contro il patrimonio culturale (Sezione H).

Pertanto, la presente Parte Speciale è stata suddivisa in altrettante Sezioni, ciascuna delle quali illustra nel dettaglio: *(i)* le fattispecie di Reati Presupposto ritenuti rilevanti all'esito dell'attività di Mappatura dei Rischi; *(ii)* le Attività Sensibili individuate sempre all'esito dell'attività di Mappatura dei Rischi con riguardo alle fattispecie di Reati Presupposto in esame nelle singole Sezioni; *(iii)* i principi di controllo e le prescrizioni generali di comportamento applicabili a ciascuna Attività Sensibile; *(iv)* i compiti dell'OdV rispetto alle fattispecie di Reati Presupposto in esame nelle singole Sezioni.

SEZIONE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D. Lgs n. 231/2001)

A.1. Premessa

La presente Sezione ha ad oggetto i Reati Presupposto che potrebbero essere astrattamente realizzati da coloro che, in nome e per conto della FFM, intrattengono rapporti con lo Stato, gli Enti Pubblici nazionali e gli Enti Pubblici locali ovvero gli Enti Pubblici stranieri (la “**Pubblica Amministrazione**” o la “**P.A.**”), e da coloro che agiscono rivestendo qualifica pubblicistica.

Prima di passare alla disamina dei singoli Reati Presupposto ritenuti rilevanti all’esito dell’attività di Mappatura dei Rischi ed afferenti alla P.A., a titolo generale si ricorda che ai sensi dell’art. 357, comma 1, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale colui che esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Per quanto concerne colui che esercita una “*pubblica funzione amministrativa*”, l’art. 357, comma 2, c.p. precisa che, agli effetti della legge penale, “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”. In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “*norme di diritto pubblico*”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Per quanto riguarda le nozioni di “*funzione legislativa*” e “*funzione giudiziaria*” il legislatore non ha svolto analogo attività definitoria dal momento che l’individuazione dei soggetti che rispettivamente esercitano tali funzioni non ha dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

In via conclusiva, va evidenziato che è comunemente considerato Pubblico Ufficiale qualsiasi soggetto che curi interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giudiziaria o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo si può pensare allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni delle Comunità Europee, ai Giudici, ai notai e ai cancellieri).

Quanto invece agli Incaricati di un Pubblico Servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., si tratta di *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*. Dove, *“per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Gli Incaricati di Pubblico Servizio sono dunque quei soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non godono dei poteri tipici della stessa e, pur occupandosi di un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, non godono necessariamente de poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di c.d. indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli Amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; l'apporto finanziario da parte dello Stato; la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante, o meglio l'elemento che consente di comprendere se un soggetto riveste o meno la qualità di Incaricato di un Pubblico Servizio è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni allo stesso affidate che devono

consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Il criterio ad oggi preferito dal legislatore è, dunque, un criterio di tipo effettivistico: i soggetti pubblici si riconoscono per quello che concretamente fanno e non per la loro investitura formale.

A.2. Le singole fattispecie di Reati Presupposto ritenute rilevanti

Peculato (art. 314 c.p.)

La norma sanziona il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o, comunque, la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri.

La pena prevista dall'art. 25 del Decreto è la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

L'art. 25 del Decreto anche in questo caso prevede una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Commette il reato di malversazione di erogazioni pubbliche chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto somme di denaro - intese quali sovvenzioni, finanziamenti o contributi, dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee - destinate a favorire iniziative per la realizzazione o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, le impieghi per scopi diversi.

Risulta evidente la differenza con la fattispecie di truffa aggravata dove il bene non viene conseguito legittimamente e, pertanto, il possesso è illegittimo.

L'art. 24 del Decreto stabilisce una sanzione pecuniaria per il soggetto reputato colpevole del reato in esame fino a cinquecento quote. Con l'espressa previsione ai sensi dei commi seguenti tale per cui *“se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”*.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altra erogazione dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

In questo caso il legislatore ha previsto una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Con l'espressa previsione ai sensi dei commi seguenti tale per cui *“se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Si*

applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nell'ipotesi in cui un Pubblico Ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceva per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 318 c.p. è punita con sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

L'art. 319 c.p. punisce il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceva per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La condotta illecita del Pubblico Ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento di un atto dovuto ovvero di un atto contrario ai propri doveri.

Tali disposizioni si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico Servizio (art. 320 c.p.), oltre che per alle persone indicate all'art. 322 *bis* c.p..

La sanzione prevista dall'art. 25 del Decreto va da duecento a seicento quote, le sanzioni interdittive sono quelle contenute nell'art. 9, comma 2, del Decreto con una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo *"in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote"*.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato in esame si configura nell'ipotesi in cui chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio (i) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o (ii) per l'omissione, per il ritardo di un atto del suo ufficio o per un atto contrario ai suoi doveri, ovvero nell'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio sollecitino una promessa o dazione di denaro o di altra utilità non dovuti da parte del privato (i) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o (ii) per l'omissione, per il ritardo di un atto del suo ufficio o per un atto contrario ai suoi doveri.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Decreto la pena prevista è la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, salvo che l'ipotesi sia quella prevista dal comma 2 o dal comma 4 del codice penale dove la sanzione pecuniaria prevista è da duecento a seicento quote con la precisazione che ai sensi del comma 5, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore a 4 (quattro) anni e non superiore a 7 (sette) anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a, del Decreto e per una durata non inferiore a 2 (due) anni e non superiore a 4 (quattro), se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, del Decreto.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il reato sanziona chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319 *ter* c.p. (corruzione in atti giudiziari) sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

L'art. 25 del Decreto prevede l'applicazione di una sanzione fino a duecento quote.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura qualora, nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro Ente Pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, venga commessa una frode.

L'art. 24 del Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ma se *"l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote"* e, in ogni caso, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Truffa (art. 640 c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

Per artificio o raggiri si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto, tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza, inoltre, va detto che lo stesso può anche non essere di

natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

L'art. 24 del Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ma se *“l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote”* e, in ogni caso, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura se la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero analoghe erogazioni concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

L'art. 24 del Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ma se *“l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote”* e, in ogni caso, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

A.3. Attività sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, segue un elenco delle Attività Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- gestione di risorse pubbliche;
- rapporti con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio;
- deposito di dichiarazioni, attestazioni, atti, documenti, pratiche, ecc.;
- gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- gestione delle trasferte;

- gestione dei beni strumentali e delle utilità fornite dalla FFM;
- gestione delle immobilizzazioni;
- gestione delle attività di *branding*, comunicazione e *marketing*;
- gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- gestione dei rapporti con enti organizzatori.

I reati sopra considerati vedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono quindi definite a rischio tutte le aree di attività della FFM che si fondano su rapporti con la P.A., c.d. rischio diretto, o che implicano la gestione risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a Pubblici Ufficiali, c.d. rischio indiretto.

Pertanto, ai Destinatari è assolutamente vietato costringere o indurre qualcuno a dare o a promettere indebitamente, per sé o per terzi denaro o altra utilità.

Di seguito, l'analisi delle singole Attività Sensibili sopra elencate.

A.3.1. Gestione di risorse pubbliche

Con riguardo alla gestione di risorse pubbliche, possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, la gestione scorretta delle risorse derivanti da eventuali accordi con Enti Pubblici, delle risorse derivanti da bandi, concorsi e appalti pubblici che, come noto, sono delle risorse con specifici vincoli di destinazione.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, il peculato, la malversazione di erogazioni pubbliche, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, la corruzione, l'istigazione alla corruzione, la frode nelle pubbliche forniture e la truffa in danno dello Stato.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1030 - FFM_ProceduraGestioneBDSePremi_R01_Bozza08.
- FP 1034 - FFM_ Gestione di risorse pubbliche.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.2. Rapporti con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio

Con riguardo alla gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali e con gli Incaricati di Pubblico Servizio possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, la mancata rappresentazione trasparente dei fatti, anche tramite l'emissione di documenti, la specifica condotta ingannevole tenuta nei confronti dei rappresentanti della P.A. durante le verifiche ed ispezioni, il tentativo di influenzare le posizioni e le decisioni di rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favore della FFM o comunque a minor sfavore della FFM medesima.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, la corruzione, l'istigazione alla corruzione, la truffa in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1002 - FFM_Gestione rapporti con Pubblici Ufficiali e Incaricati di un Pubblico Servizio.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.3. Deposito di dichiarazioni, attestazioni, atti, documenti, pratiche, ecc.

Con riguardo al deposito di dichiarazioni, attestazioni, atti, documenti, pratiche, ecc. possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, la mancata rappresentazione trasparente dei fatti, la specifica condotta ingannevole tenuta nei confronti dei rappresentanti della P.A. o il tentativo di influenzare le posizioni e le decisioni di rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favore della FFM o comunque a minor sfavore della FFM medesima.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, la corruzione, l'istigazione alla corruzione, la truffa in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1000 - FFM_Deposito di dichiarazioni, attestazioni, atti, documenti, pratiche ecc.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.4. Gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita

Con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, la mancata rappresentazione trasparente dei fatti, anche tramite l'emissione di documenti, la specifica condotta ingannevole tenuta nei confronti dei rappresentanti della P.A. al fine di ottenere delle risorse finanziarie, il tentativo di influenzare le posizioni e le decisioni di rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favore della FFM o comunque a minor sfavore della FFM medesima.

In relazione a questa Attività Sensibile, il reato ipotizzabile potrebbe essere, in linea di principio, il peculato, il peculato mediante il profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello stato e il traffico di influenze illecite.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1032 - FFM_ProceduraGestioneFlussiFinanziari_R01_Bozza07.
- FP1031 - FFM_ProceduraGestioneDonazioniSponsorizzazioniPatrocini_R01_Bozza 11.
- FP 1001 - FFM_Distribuzione dei dividendi.
- FP 1023 - FFM_GestioneProgetti_R01_Bozza17.

- FP 1021 - FFM_GestioneAcquistiQualificaSelezioneFornitori_R01_Bozza16.
- FP 1010 - FFM_Gestione dei rimborsi spese.
- FP 1030 - FFM_ProceduraGestioneBDSePremi_R01_Bozza08.
- FP 1034 - FFM_Gestione di risorse pubbliche.
- FP 1035 - FFM_Gestione Carte Credito Debito.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.5. Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza

Con riguardo alla gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, il riconoscimento o la concessione, eventualmente anche non accettati, di vantaggi ad esponenti della P.A. o a persone o enti “graditi” ad esponenti della Pubblica Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività (es. permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze).

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, la corruzione e l’istigazione alla corruzione.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell’Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1009 - FFM_Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.6. Gestione delle trasferte

Con riguardo alla gestione delle trasferte e rimborsi spese al personale può integrare un comportamento illecito, per esempio, il sostenimento di spese, da parte della FFM, in favore di esponenti della P.A. o a persone o enti “graditi” ai rappresentanti della P.A. per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività (es. permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze).

In relazione a questa Attività Sensibile, il reato ipotizzabile potrebbe essere, in linea di principio, la corruzione.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1010 - FFM_Gestione dei rimborsi spese.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.7. Gestione dei beni strumentali e delle utilità fornite dalla FFM

Con riguardo alla gestione dei beni strumentali e delle utilità fornite dalla FFM possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, l'assegnazione o la concessione della possibilità di utilizzare i sopracitati beni a persone o società "gradite" agli esponenti della P.A., per ottenere in cambio favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività della FFM.

In relazione a questa Attività Sensibile, il reato ipotizzabile potrebbe essere, in linea di principio, la corruzione.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1014 - FFM_Gestione dei beni strumentali e delle utilità fornite dalla FFM.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.8. Gestione delle immobilizzazioni

Con riguardo alla gestione delle immobilizzazioni può integrare un comportamento illecito, per esempio, il tentativo di influenzare, tramite specifiche operazioni di acquisto, trasferimento o vendita, le posizioni e le decisioni di rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favore della FFM o comunque a minor sfavore della FFM medesima.

In relazione a questa Attività Sensibile, il reato ipotizzabile potrebbe essere, in linea di principio, la corruzione.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1006 - FFM_Gestione delle immobilizzazioni.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.9. Gestione delle attività di *branding*, comunicazione e *marketing*

Con riguardo alla gestione delle attività di *branding*, comunicazione e *marketing*, può integrare un comportamento illecito, per esempio, il tentativo di influenzare le posizioni e le decisioni di soggetti esterni alla FFM finalizzate alla promozione, alla valorizzazione e al potenziamento dell'immagine della Fondazione.

In relazione a questa Attività Sensibile, il reato ipotizzabile potrebbe essere, in linea di principio, la corruzione.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1007 - FFM_Gestione delle attività di branding, comunicazione e marketing.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.10. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Con riguardo alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, l'alterazione di prove documentali o la predisposizione di prove documentali false per ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, la corruzione e la truffa in danno dello Stato.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1013 - FFM_Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.3.11. Gestione dei rapporti con Enti organizzatori

Con riguardo alla gestione dei rapporti con Enti organizzatori, volti al raggiungimento di accordi per la partecipazione a manifestazioni per esempio culturali o comunque riferite o connesse alle finalità della FFM può integrare un comportamento illecito, per esempio, il tentativo di influenzare le posizioni e le decisioni di rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favore della FFM o comunque a minor sfavore della FFM medesima.

In relazione a questa Attività Sensibile, il reato ipotizzabile potrebbe essere, in linea di principio, la corruzione.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1012 - FFM_Gestione dei rapporti con gli Enti Organizzatori.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

A.4. I principi di controllo e le prescrizioni generali di comportamento applicabili a ciascuna Attività Sensibile

La Fondazione si dota di strumenti organizzativi (ad es. organigrammi, comunicazioni organizzative, Procedure, mansionari) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Fondazione;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara procedura dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

I Destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito dettate, oltre che gli obblighi normativi, il Codice Etico e, più in generale, i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

Ai Destinatari è assolutamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di Reato Presupposto;
- promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (ad es. beni materiali, servizi) a Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio, o a loro familiari, che possano influenzare la loro indipendenza di giudizio o comunque, in qualche modo, assicurare un vantaggio alla FFM;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promessa di assunzione) ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- distribuire omaggi e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari Pubblici o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o comunque, in qualche modo, assicurare un vantaggio alla FFM; gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o in quanto volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Fondazione e, infine, i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte dell'OdV;
- mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse della FFM;
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti o soggetti Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti o soggetti Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- effettuare dichiarazioni non veritiere ad Organismi Pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- effettuare attestazioni non veritiere ad Organismi Pubblici tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della Fondazione e/o arrecare un danno all'Ente Pubblico;
- destinare somme ricevute da Organismi Pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- violare i principi e le Procedure istituzionali.

Di conseguenza, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti con la P.A. nelle suddette Attività Sensibili devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a uno o più persone determinate eventualmente mediante una delega, deliberata dal CdA;
- i contratti stipulati nell'ambito delle Attività Sensibili della presente Sezione devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti dei criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati e approvati dal CdA;
- gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato;
- i Fornitori esterni devono essere selezionati in armonia con le Procedure interne e previo il superamento di idonee verifiche;
- i flussi finanziari verso l'esterno devono essere gestiti nel rispetto delle Procedure interne adottate;
- nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, tranne quelli relativi alla gestione della cassa interna e, in ogni caso, da apposita

documentazione devono risultare la giustificazione della spesa e l'indicazione del beneficiario;

- le dichiarazioni rese ad Organismi Pubblici devono essere veritiere, univoche e complete;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle succitate attività (es. pagamento di fatture, bonifici in uscita) devono prestare attenzione agli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati dal CdA.

Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'OdV.

A.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione alla prevenzione dei Reati Presupposto elencati nella presente sezione della Parte Speciale, sono:

- controllare i flussi finanziari e la documentazione della Fondazione, in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- controllare il rispetto delle Procedure interne relative a donazioni, sponsorizzazioni, borse di studio, progetti e premi;
- controllare il rispetto delle Procedure interne nella selezione dei Fornitori e nella gestione dei flussi finanziari;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Attività Sensibili come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle Procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i Reati Presupposto.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'Organismo comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al CdA, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale.

SEZIONE B

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* D. Lgs. n. 231/2001)

B.1. Premessa

L'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" disciplina i reati informatici commessi nell'interesse o vantaggio dell'Ente da parte di Soggetti Apicali o preposti.

Va rilevato, peraltro, che i reati previsti dall'art. 24 *bis* D.lgs. 231/2001 sono, sostanzialmente, tutte ipotesi di *data breach* dolosi o di violazioni informatiche con implicazioni anche in tema di trattamento dei dati.

In sostanza, la condotta penalmente rilevante consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o nell'intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti all'interno di un sistema informatico.

Le attività che sono considerate maggiormente a rischio commissione dei Reati Presupposto di cui all'art. 24 *bis* del Decreto sono, in via generale, costituite dall'utilizzo del portatile o telefono cellulare concessi in uso.

B.2. Le singole fattispecie di Reati Presupposto ritenute rilevanti

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La norma in esame punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La configurabilità del reato di danneggiamento informatico non viene preclusa dall'eventuale reversibilità del danno, ritenendosi sufficiente che il bene (ossia il pc o il cellulare) sia stato, anche se temporaneamente, oggetto di manomissione o alterazione.

Infatti - secondo la Suprema Corte - il reato di danneggiamento informatico deve ritenersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del bene,

rimediaibili solo con postumo intervento recuperatorio, che, comunque, non sarebbe reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro.

L'art. 24 *bis* del Decreto prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

B.3. Attività sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, la gestione dei dati e delle informazioni è stata ritenuta un'Attività Sensibile svolta dalla Fondazione rispetto a cui è rilevante il rischio che venga commesso il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici analizzato nella presente Sezione.

B.3.1. Gestione dei dati e delle informazioni

Con riguardo alla gestione dei dati e delle informazioni possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, la comunicazione, volontaria o involontaria, a terzi della propria *password* personale relativa a dispositivi informatici forniti dalla FFM, azioni volte alla manomissione delle informazioni, dei dati, dei programmi informatici in essi contenuti.

In relazione a questa Attività Sensibile, il reato ipotizzabile potrebbe essere, in linea di principio, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici analizzato nella presente Sezione.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1017 - FFM_RegolamentoInformatico_R01_Bozza02.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

B.4. I principi di controllo e le prescrizioni generali di comportamento applicabili a ciascuna Attività Sensibile

Al fine di contrastare le anomalie comportamentali connesse con l'impiego delle tecnologie e degli strumenti informatici la FFM ha elaborato un apposito Regolamento Informatico, individuando il soggetto responsabile di effettuare periodici controlli sul rispetto delle regole e delle Procedure relative alla gestione e all'utilizzo delle risorse del sistema informatico.

Viene stanziata nel *budget* annuale un'apposita voce dedicata alla gestione del sistema informatico e della sicurezza dei dati e delle informazioni.

La FFM ha previsto delle limitazioni di accesso ai dati e alle informazioni, classificando questi ultimi secondo opportuni livelli di riservatezza. Conseguentemente sono identificati e gestiti profili diversi di accesso ai programmi, ai dati e alle informazioni in funzione della riservatezza degli stessi e del ruolo organizzativo ricoperto da chi vi accede.

Sulle apparecchiature di sistema della FFM sono installati programmi che sono in grado di riconoscere i siti *internet* impropri e che ne bloccano l'eventuale accesso.

B.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV in relazione al Reato Presupposto analizzato nella presente Sezione sono da intendersi tutti quelli indicati nella Parte Generale e, in particolare:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello in ottica di prevenzione della commissione dei reati informatici e trattamento illecito di dati;
- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei Destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- comunicazione di eventuali violazioni del Modello e aggiornamento dello stesso.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'Organismo comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al CdA, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale.

SEZIONE C

Reati societari (Art. 25 *ter* D. Lgs. n. 231/2001)

C.1. Premessa

Con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 è doveroso premettere che le stesse sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI del Codice Civile, rubricato "Disposizioni penali in materia di Società e consorzi".

Le norme ivi previste non sono tecnicamente applicabili alle Fondazioni, non essendo queste ultime annoverabili tra gli Enti destinatari delle disposizioni in questione. Tuttavia, la FFM ha ritenuto di predisporre ugualmente una Sezione dedicata ai Reati Presupposto in esame al fine di chiarire a tutti i Destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite con riguardo al trattamento dei dati attinenti agli aspetti economici della Fondazione, alla gestione delle operazioni e delle attività afferenti alla rendicontazione e al trattamento generale della documentazione della Fondazione medesima. Con particolare riguardo al reato di false comunicazioni sociali si precisa che la scelta di mantenerlo tra i Reati Presupposto deriva dal fatto che le false comunicazioni sociali potrebbero essere poste in essere da Amministratori e Revisori della Fondazione per indurre in errore la Prefettura, ossia l'organo pubblico che vigila sulla FFM. Pertanto, la presente Sezione ha ad oggetto i Reati Presupposto che potrebbero essere astrattamente realizzati dai dipendenti e dagli Organi interni della Fondazione, nonché dai suoi Collaboratori esterni qualora la disciplina in esame fosse applicabile e il suo obiettivo è che tutti i Destinatari, osservino comportamenti conformi a quanto ivi descritto al fine di impedire il verificarsi degli illeciti di cui all'art. 25 *ter* del Decreto.

C.2. Le singole fattispecie di Reati Presupposto ritenute rilevanti

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza tramite:

- l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonee ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
- l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

L'art. 10. della L. n. 69 del 27 maggio 2015 che ha introdotto gli artt. 2621 *bis* e *ter* c.c. recita:

“Art. 2621 bis

Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'ente e delle modalità o degli effetti della condotta.

Art. 2621 ter

Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il Giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato all'ente, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis”.

Sempre con riguardo alle false comunicazioni sociali, pare opportuno precisare che (i) la condotta deve essere rivolta a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; (ii) le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente; (iii) la responsabilità si ravvisa anche

nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi.

L'art. 25 *ter* del Decreto prevede una sanzione da duecento a quattrocento quote, con espressa previsione che *“se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

L'art. 25 *ter* del Decreto prevede una sanzione da duecento a duecentosessanta quote, con espressa previsione che *“se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altro Ente o scissioni, che cagionano danno ai creditori.

Il reato è punito con la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote e con espressa previsione che *“se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

Il reato si configura allorché l'Amministratore o il componente del Consiglio di Gestione di una società quotata omette di comunicare la titolarità di un proprio interesse personale o per conto di terzi, in una determinata operazione, oppure, qualora delegato, non si astiene dal compimento dell'operazione.

L'art. 25 *ter* del Decreto prevede una sanzione da quattrocento a mille quote, con espressa previsione che *“se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 3 del D. Lgs n. 38 del 15 marzo 2017 recita: *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni”*.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Fondazione o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

L'art. 25 *ter* del Decreto prevede una sanzione da quattrocento a seicento quote, con espressa previsione che *“se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli Amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

L'art. 25 *ter* del Decreto prevede una sanzione da duecento a quattrocento quote, con espressa previsione che *“se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

L'art. 25 *ter* del Decreto prevede una sanzione da quattrocento a ottocento quote, con espressa previsione che *“se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

C.3. Attività sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, segue un elenco delle Attività Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che venga commesso uno dei Reati Presupposto analizzati nella presente Sezione:

- gestione delle immobilizzazioni;
- gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di Bilancio;
- gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo;

- operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie.

Di seguito, l'analisi delle singole Attività Sensibili sopra elencate.

C.3.1. Gestione delle immobilizzazioni

In merito al processo di gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali si rimanda a quanto precedentemente esposto al § A.3.8 con riguardo ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, le false comunicazioni sociali e la corruzione tra privati.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1006 - FFM_Gestione delle immobilizzazioni.
- FP 1024 – FFM_IstruzioneDelegheProcureIncarichi_Bozza05.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

C.3.2. Gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di Bilancio

Con riguardo alla gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di bilancio possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, la consapevole esposizione di fatti non rispondenti al vero ovvero l'omissione di tutte le comunicazioni, anche diverse dalla documentazione contabile periodica, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione (es. bilancio d'esercizio, relazioni infra-annuali), in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

In relazione a questa Attività Sensibile, il reato ipotizzabile potrebbe essere, in linea di principio, le false comunicazioni sociali, l'illegale ripartizione degli utili o delle riserve e le operazioni in pregiudizio dei creditori.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1008 - FFM_Gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di bilancio.
- FP 1024 – FFM_IstruzioneDelegheProcureIncarichi_Bozza05.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

C.3.3. Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo

Con riguardo alla gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, la mancata comunicazione di informazioni, l'omessa trasmissione di documenti richiesti, piuttosto che la comunicazione di informazioni e dati scorretti o la trasmissione di documenti alterati alle Autorità pubbliche di vigilanza.

Il processo in esame riguarda i membri del Consiglio di Amministrazione e i soggetti coinvolti, a qualunque titolo, nelle verifiche e nei controlli svolti dagli Organi di Controllo. Devono intendersi quali Organi di Controllo:

- il Collegio dei Revisori che a norma dell'art. 15.3. dello Statuto FFM svolge, *inter alia*, la funzione di “*esaminare i bilanci, preventivi e consuntivi, e i relativi documenti giustificativi, ed esprime le sue osservazioni al Consiglio sull'intera attività istituzionale*”; tale attività viene riportata nella Relazione del Collegio dei Revisori al Progetto di Bilancio approvato dal CdA;
- la Prefettura a cui viene trasmesso per le proprie verifiche il fascicolo di Bilancio, approvato dal CdA, completo della Relazione del Collegio dei Revisori.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbe essere, in linea di principio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, false comunicazioni sociali e l'illecita ripartizione degli utili e delle riserve.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1011 - FFM_Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo.
- FP 1024 – FFM_IstruzioneDelegheProcureIncarichi_Bozza05.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

C.3.4. Operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie

Con riguardo alle operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie può integrare un comportamento illecito, per esempio, allegare ad una proposta di delibera relativa ad un'operazione straordinaria, quale l'acquisizione di una società, documentazione non veritiera idonea a favorirne l'approvazione.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, le false comunicazioni sociali, l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi e l'istigazione alla corruzione tra privati.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1005 - FFM_Gestione delle operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie.
- FP 1024 – FFM_IstruzioneDelegheProcureIncarichi_Bozza05.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

C.4. I principi di controllo e le prescrizioni generali di comportamento applicabili a ciascuna Attività Sensibile

In un'ottica di prevenzione dei reati societari, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla

realizzazione di comportamenti che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle Procedure individuate nel Modello.

A titolo generale, i bilanci e le comunicazioni sociali previste dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Presidente della FFM e nell'Organismo.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

Le responsabilità di ciascuna operazione e/o processo devono essere chiaramente e formalmente definite.

Gli Organi interni, gli Amministratori, i dipendenti nonché i Collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Fondazione, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di Reato Presupposto ritenute rilevanti per la Fondazione, delle previsioni individuate nella presente Parte Speciale.

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto in analisi nella presente Sezione, i Destinatari devono avere cura, a titolo esemplificativo, di astenersi da:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- riporre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati, in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull'evoluzione della sua attività.

Inoltre, gli Organi interni, gli Amministratori, i dipendenti nonché i Collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Fondazione, dovranno tener conto, delle Procedure e regole interne che prevedono:

- il rispetto dello Statuto;
- il rispetto del Regolamento attuativo dello Statuto e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Francesco Morelli;
- l'osservanza del Codice Etico e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti;
- il rispetto delle previsioni statutarie e del Regolamento citato sul funzionamento degli Organi della Fondazione e in particolare sulle tematiche relative al conflitto di interessi, alle operazioni con parti correlate e alle operazioni straordinarie;
- il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del Bilancio indicante la data di chiusura dei periodi contabili, la data di chiusura delle

scritture contabili, la data di predisposizione della bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo;

- il controllo, da parte del consulente esterno incaricato nella predisposizione del Bilancio delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali;
- la tracciabilità informatica delle operazioni effettuate.

C.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia alla Parte Generale del presente Modello), l'Organismo effettua controlli periodici sulle Attività Sensibili e, con particolare riguardo ai reati societari, dovrà avere evidenza e mantenere traccia delle attività svolte dalla Fondazione al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio.

Per quanto concerne il conferimento dell'incarico, l'OdV dovrà conservare agli atti evidenza:

- delle valutazioni circa le proposte, gli ambiti e le scelte effettuate da sottoporre al CdA;
- degli incarichi conferiti.

L'OdV dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le Procedure relative alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione;

- monitorare sul rispetto delle Procedure interne per la prevenzione dei reati societari;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi interni, da terzi o da qualsiasi esponente della FFM ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'Organismo comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al CdA, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale.

SEZIONE D

Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231/2001)

D.1. Premessa

L'art. 9 della L. n. 123/2007 ha introdotto l'art. 25 *septies* all'interno del Decreto in tal modo aggiungendo all'elenco dei Reati Presupposto i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In altri termini, è stata estesa la responsabilità degli Enti *"in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"*.

Con riferimento ai Reati Presupposto in analisi, i generali requisiti di interesse o vantaggio a cui, come detto in precedenza, l'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 ancora la responsabilità dell'Ente necessitano di essere rimodulati. Invero, se normalmente - secondo il dato normativo - l'Ente è responsabile quando ha interesse alla commissione del Reato Presupposto, oppure se dalla commissione del Reato Presupposto trae vantaggio, in questo caso, secondo una certa interpretazione correttiva, il requisito del vantaggio potrebbe comunque sussistere con riferimento a tutte le lesioni o le morti colpose che sono conseguenza della violazione dei precetti antinfortunistici, dove si ritiene sussistente un vantaggio inquadrabile nei contorni di un risparmio di spesa.

L'Ente è quindi chiamato a rispondere delle lesioni o della morte colposamente cagionate se ha ommesso di adeguarsi alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in questo modo evitando esborsi che, viceversa, avrebbe dovuto sostenere (es. risparmio sulla manutenzione, sui corsi di formazione).

D.2. Le singole fattispecie di Reati Presupposto ritenute rilevanti

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Le sanzioni in capo all'Ente sono oggi così individuate:

- una sanzione interdittiva non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno e una sanzione pecuniaria pari a mille quote in relazione al delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008;
- una sanzione interdittiva non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno e una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecento quote e non superiore a cinquecento quote, in relazione al delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro diverse dall'art. 55, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Con riguardo al delitto in esame le sanzioni corrispondono ad una sanzione interdittiva non superiore a sei mesi e una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote.

D.3. Attività sensibili

Il processo in esame riguarda la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nonostante il fatto che poche delle attività svolte da FFM siano potenzialmente rischiose per la salute dei dipendenti, la Fondazione considera la tutela della salute e della sicurezza parte integrante della sua attività e, pertanto, al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1033 - FFM_Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

D.4. I principi di controllo e le prescrizioni generali di comportamento applicabili a ciascuna Attività Sensibile

Al fine di prevenire i Reati Presupposto analizzati nella presente Sezione, la FFM si impegna nella programmazione della prevenzione, nell'eliminazione dei rischi e - ove non possibile - nella loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Tali obiettivi vengono perseguiti tramite il rispetto di principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro e nella concezione dei posti di lavoro, oltre che di riduzione dei rischi alla fonte e di sostituzione di ciò che è qualificabile come pericoloso con ciò che non lo è o comunque è meno pericoloso.

In quest'ottica viene data priorità a misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, viene garantito il controllo sanitario dei lavoratori per verificarne l'idoneità alla mansione e viene svolta adeguata attività di informazione e formazione dei dipendenti e dei componenti degli Organi interni della Fondazione.

La FFM si impegna nella predisposizione delle necessarie misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, nell'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza e nella regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.

D.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia alla Parte Generale del presente Modello), l'Organismo effettua controlli periodici sulle Attività Sensibili e, con particolare riguardo ai Reati Presupposto in esame nella presente Sezione verifica l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori e l'adeguata formazione/sensibilizzazione degli stessi sulle tematiche inerenti alla sicurezza sul luogo di lavoro, mantenendo

un costante dialogo con i soggetti attivi in tale ambito, ovvero, l'RSPP, il datore di lavoro/delegato, i delegati alla sicurezza, i preposti, i lavoratori, il Medico competente.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'Organismo comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al CdA, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale.

SEZIONE E

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 *octies* D. Lgs. n. 231/2001)

E.1. Premessa

Il D. Lgs. n. 231/2007 è intervenuto inserendo l'art. 25 *octies* all'interno del Decreto. Si tratta di una disposizione che estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

La presente Sezione analizza i presidi adottati dalla Fondazione al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto appena citati da parte dei dipendenti e dagli Organi interni della Fondazione, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi *partner*.

E.2. Le singole fattispecie di Reati Presupposto ritenute rilevanti

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il legislatore in questo caso ha previsto una sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena per tale reato è la stessa prevista per il precedente art. 648 c.p. e per i successivi artt. 648 *ter* c.p. e 648 *ter.1* c.p..

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego, in attività economiche o finanziarie, di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)

Il reato di autoriciclaggio si configura quando si impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E.3. Attività sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, segue un elenco delle Attività Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che venga commesso uno dei Reati Presupposto analizzati nella presente Sezione:

- gestione degli acquisti;
- gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie.

Di seguito, l'analisi delle singole Attività Sensibili sopra elencate.

E.3.1. Gestione degli acquisti

Con riguardo alla gestione degli acquisti che possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, stipulare accordi commerciali con clienti/consulenti che utilizzano fondi provenienti da reato, acquistare beni provenienti da reato, sostituire o trasferire denaro al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa, reinvestire, ad esempio, i beni o le altre utilità provenienti da delitto in attività lecite.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1021 - FFM_GestioneAcquistiQualificaSelezioneFornitori_R01_Bozza1.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

E.3.2. Gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita

Con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, stipulare accordi commerciali con clienti che utilizzano fondi provenienti da reato, acquistare beni provenienti da reato, sostituire o trasferire denaro al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa, reinvestire, ad esempio, i beni o le altre utilità provenienti da delitto in attività lecite.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1032 - FFM_ProceduraGestioneFlussiFinanziari_R01_Bozza07.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

E.3.3. Operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie

In merito al processo di gestione di operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e alle operazioni straordinarie si rimanda a quanto precedentemente esposto al § C.3.4. con riguardo ai reati societari.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1005 - FFM_Gestione delle operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

E.4. I principi di controllo e le prescrizioni generali di comportamento applicabili a ciascuna Attività Sensibile

Nello svolgimento delle Attività Sensibili sopra citate, tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, ai Destinatari è richiesto che:

- i flussi finanziari, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, nonché delle operazioni su titoli e partecipazioni, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che

imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa e vengano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- le dichiarazioni fiscali siano predisposte garantendo la correttezza e completezza dei dati e nel rispetto della normativa vigente.

È inoltre fatto divieto di:

- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti/accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle *black list* dei “paradisi fiscali” o dei paesi a “rischio terrorismo” e in favore di società *off-shore*, salvi i casi documentati e approvati dal CdA, di rapporti tipicamente commerciali per acquisto o la vendita di servizi, nel rispetto della vigente normativa fiscale;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un’evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in Euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad Euro 1.000,00;

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

E.5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle Attività Sensibili potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

Tali verifiche possono riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle Procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo deve, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi interni, da terzi o da qualsiasi esponente della FFM ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 *octies*, deve:

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio;
- comunicare, senza ritardo, al Presidente, al Vicepresidente o ad altro soggetto munito di idonei poteri conferiti dal CdA, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia;

- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'Organismo comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al CdA, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale.

SEZIONE F

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* D. Lgs. n. 231/2001)

F.1. Premessa

L'art. 25 *novies* del Decreto, introdotto con la L. n. 99/2009, art. 15, comma 7, lett. c, è in vigore dal 15 agosto 2009 e disciplina i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

F.2. Le singole fattispecie di Reati Presupposto ritenute rilevanti

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 *bis*, comma 2, L. n. 633/1941)

La norma punisce chiunque riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies*, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter*, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, prevedendo una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e sanzioni interdittive per la durata non superiore ad un anno.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di

immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n. 633/1941)

Il comma 1 della disposizione punisce chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro

supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f *bis*) fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche di cui all'art. 102 *quinqüies*, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Il comma 2 della disposizione punisce chiunque:

a) riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, ceda a qualsiasi titolo o importi abusivamente oltre

cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a *bis*) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunicati al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si renda colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuova o organizzi le attività illecite di cui al comma 1.

Al pari di quanto previsto per l'art. 171 *bis* L. n. 633/1941, l'art. 171 *ter* L. n. 633/1941 prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e sanzioni interdittive per la durata non superiore ad un anno.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/1941)

Le stesse pene previste per gli artt. 171 *bis* e 171 *ter* L. n. 633/1941 si applicano:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 *bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 *bis*, comma 2, L. n. 633/1941.

F.3. Attività sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, segue un elenco delle Attività Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che venga commesso uno dei Reati Presupposto analizzati nella presente Sezione:

- gestione delle opere dell'ingegno;

- gestione e comunicazione di dati di identificazione.

Di seguito, l'analisi delle singole Attività Sensibili sopra elencate.

F.3.1. Gestione delle opere dell'ingegno

Con riguardo alla gestione delle opere dell'ingegno possono integrare comportamenti illeciti, per esempio l'utilizzo scorretto di immagini, musica e video nel corso di eventi o comunque negli spazi gestiti dalla FFM, inclusa la pubblicazione sul sito *internet* della FFM stessa.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili potrebbero essere, in linea di principio, la riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; l'estrazione o reimpiego della banca dati; la distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati; l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1003 - FFM_Gestione delle opere dell'ingegno.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

F.3.2. Gestione e comunicazione di dati di identificazione

Con riguardo alla gestione e comunicazione dei dati di identificazione può integrare un comportamento illecito, per esempio, la mancata indicazione dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno.

In relazione a questa Attività Sensibile, il reato ipotizzabile potrebbe essere, in linea di principio, la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o la loro falsa dichiarazione.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1004 - FFM_Gestione e comunicazione dei dati di identificazione.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

F.4. I principi di controllo e le prescrizioni generali di comportamento applicabili a ciascuna Attività Sensibile

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico attraverso siti *internet*, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per il relativo sfruttamento economico delle stesse, nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno S.I.A.E. o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, CD, ecc.);
- riprodurre, nei documenti della FFM, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- acquisire e/o utilizzare materiali e/o strumenti, tutelati da diritti di autore in violazione delle tutele contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale;

- acquistare e utilizzare *software* privi delle necessarie autorizzazioni/licenze nell'ambito dei sistemi informativi interni;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e *files* se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, DVD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Fondazione, *software* (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete *internet* ogni tipologia di *files* (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della FFM;
- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali non sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre, promuovere o mettere in vendita, modelli e disegni ornamentali altrui, tali da determinare confusione sull'identificazione o sulla provenienza del prodotto;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti o servizi, con riferimento ai quali, con ordinaria e qualificata diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale.

Tutti i Destinatari del Modello devono altresì:

- attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di gestione dei brevetti e degli aspetti inerenti alla tutela della proprietà intellettuale;

- assicurare la previsione, nei rapporti contrattuali con *partner/terzi* aventi ad oggetto attività strettamente inerenti alla gestione degli aspetti di proprietà intellettuale (ad esempio *partnership* o progetti congiunti con studi di architettura, aziende radiofoniche o televisive, ecc.), apposite clausole di manleva volte a tenere indenne la FFM da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi *partner/terzi*, che possano determinare violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

F.5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV in relazione ai Reati Presupposto analizzati nella presente Sezione sono da intendersi tutti quelli indicati nella Parte Generale e, in particolare:

- verifica dell'osservanza dei diritti d'autore o di utilizzo per lo sfruttamento economico e/o per la riproduzione delle opere;
- verifica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi di cui all'art. 181 *bis*, comma 2, L. n. 633/1941;
- verifica dell'osservanza delle corrette Procedure di archiviazione e conservazione di tutta la documentazione inerente alle opere di cui si tratta.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'Organismo comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al CdA, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale.

SEZIONE G

Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001)

G.1. Premessa

La L. n. 157/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 124/2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili ha introdotto nel corpo del Decreto e, in particolare, all'art. 25 *quinquiesdecies* i reati tributari.

Si tratta, nello specifico, di otto fattispecie criminose che si possono, a loro volta, raggruppare in due tipologie di delitti: delitti in materia di dichiarazione (artt. 2-5 D. Lgs. n. 74/2000) e delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (artt. 8, 10, 10 *quater* e 11 D. Lgs. n. 74/2000).

G.2. Le singole fattispecie di Reati Presupposto ritenute rilevanti

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per dette ipotesi, la fattispecie criminosa potrebbe configurarsi nel caso in cui la FFM riceva "fatture o altri documenti" a fronte di operazioni di acquisto di beni e servizi inesistenti, fatture che poi provvede a registrare nelle scritture contabili o comunque a detenere ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In tal caso, il reato si perfeziona (ossia si reputa commesso) nel momento in cui la Fondazione indica detti elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale.

A tal fine si precisa, altresì, che la nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo a) le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): che si verifica ad esempio nel caso in cui la FFM riceva una fattura di acquisto di un servizio o di un bene, che in realtà non ho mai acquistato; b) le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrapproduzione): che si verifica nel caso in cui ad esempio si acquisti un servizio o un bene per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600; c) le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): che si verifica nel caso in cui la Fondazione abbia realmente effettuato l'acquisto, ma il reale fornitore risulti diverso da quello indicato nella fattura.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto prevede:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

e, in ogni caso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, la disposizione in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore

L'Amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000.

L'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto prevede, per il reato in esame, una sanzione fino a cinquecento quote. Inoltre, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), la disposizione in analisi sanziona il soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente (a) l'imposta evasa è superiore a Euro 100.000 con riferimento a ciascuna delle singole imposte; (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a Euro 2.000.000, con la precisazione che entrambi i parametri devono essere riferiti a ciascuna singola imposta.

Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase. Quest'ultima specificazione, che tiene conto del sistema della

dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto; al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate.

Il perfezionamento della fattispecie illecita in commento si realizza, dunque, mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essi elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore.

Per questa ipotesi di reato l'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)

L'omessa dichiarazione è un reato, che prevede due fattispecie criminose e punisce con la prima (comma 1), chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenti la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'IVA, pur essendovi tenuto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000 e con la seconda (comma 1 *bis*), chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro 50.000.

Rispetto al delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, la soglia di punibilità è più bassa, essendo sufficiente che l'imposta evasa superi gli Euro 50.000. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2000, sono escluse le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza e le dichiarazioni non sottoscritte da persona legittimata o non redatte su stampati conformi a quelli ministeriali prescritti.

Per questa ipotesi di reato l'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)

La condotta delittuosa di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000 si pone all'inizio di un percorso che, nella maggior parte dei casi, porterà all'utilizzo di tali documenti falsi e quindi al concretizzarsi del reato di cui all'art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - realizzando appieno il fine di consentire a terzi l'evasione. I citati reati sono infatti legati dall'unicità del fine, nel senso che il primo (art. 8) costituisce il normale mezzo di realizzazione del secondo (art. 2).

Il reato in esame si perfeziona all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti, benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizzi un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale, al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

Per questa ipotesi di reato l'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (nell'ipotesi disciplinata dal comma 1) e la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (nell'ipotesi disciplinata dal comma 2 *bis*) e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi in cui il fatto costituisca più grave reato la disposizione in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le

scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La condotta sanzionata dall'art. 10 è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata dall'art. 9 del D. Lgs. n. 471/1997.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, fatta eccezione per i casi in cui il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova.

Per questa ipotesi di reato l'art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000)

La norma in commento prevede due fattispecie criminose, punendo, chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, per un importo annuo superiore a Euro 50.000, rispettivamente:

- crediti non spettanti;
- crediti inesistenti.

Per il perfezionamento delle fattispecie criminose in commento non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stessi risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano. Pertanto, è la compensazione che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato disciplinato all'art. 10 *quater* dalle distinte fattispecie di omesso versamento di imposte e/o ritenute.

La fattispecie di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno in questione e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta ingannevole del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

Per questa ipotesi di reato l'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

La norma in commento prevede due fattispecie criminose, punendo, con la prima, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore, rispettivamente ad Euro 50.000 e/o 200.000 (limiti in ragione dei quali sia applica una differente pena), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (comma 1) e, con la seconda chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 (comma 2). Anche in questo caso sono previste sanzioni diversificate in ragione dell'ammontare delle imposte fraudolentemente sottratte al pagamento.

In altri termini, la condotta penalmente rilevante può consistere rispettivamente nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità) o nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di

transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale).

In riferimento al momento della consumazione del reato, per entrambe le ipotesi si tratta di un reato a consumazione istantanea.

Al pari dell'indebita compensazione, anche la fattispecie in esame è punita con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

G.3. Attività sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, segue un elenco delle Attività Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che venga commesso uno dei Reati Presupposto analizzati nella presente Sezione:

- gestione anagrafica dei fornitori;
- gestione delle risorse finanziarie, dei flussi finanziari in entrata e in uscita e delle fatture;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- tenuta delle scritture contabili.

Di seguito, l'analisi delle singole Attività Sensibili sopra elencate.

G.3.1. Gestione anagrafica dei Fornitori

Con riguardo alla gestione anagrafica dei Fornitori possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, il fatto che la FFM si avvalga di illecita intermediazione di manodopera, celata attraverso un fittizio contratto di appalto, al quale si riferiscono fatture oggettivamente false, poiché non rispondenti al reale rapporto instaurato tra le parti, nonché il fatto che la FFM emetta fatture soggettivamente inesistenti, poiché rivolte a un soggetto differente da quello che ha svolto la prestazione richiesta, consentendo a quest'ultimo di evadere le imposte.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili, in linea di principio, sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili, l'indebita compensazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1032 - FFM_ProceduraGestioneFlussiFinanziari_R01_Bozza07.
- FP 1021 - FFM_GestioneAcquistiQualificaSelezioneFornitori_R01_Bozza16.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

G.3.2. Gestione delle risorse finanziarie, dei flussi finanziari in entrata e in uscita e delle fatture

Con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, il fatto che la FFM ponga in essere operazioni di sotto-manifestazione dei ricavi (es. sottofatturazione), avvalendosi di conti correnti *ad hoc* presso stati esteri, intestati allo stesso contribuente, ovvero a compiacenti prestanome, il fatto che la Fondazione emetta fatture recanti importi superiori a quelli effettivi a "copertura" di altre transazioni che sottendono altri rapporti, il fatto che la Fondazione porti in compensazione, attraverso il Modello F24, crediti in realtà non esistenti, estinguendo in tal modo l'obbligazione tributaria ovvero crediti già utilizzati e, pertanto, non spettanti, estinguendo in tal modo l'obbligazione tributaria.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili, in linea di principio, sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1008 - FFM_Gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di bilancio.
- FP 1016 - FFM_Gestione degli adempimenti fiscali.
- FP 1032 – FFM_ProceduraGestioneFlussiFinanziari_R01_Bozza07.
- FP 1001 - FFM_Distribuzione dei dividendi.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

G.3.3. Gestione degli adempimenti fiscali

Con riguardo alla gestione degli adempimenti fiscali possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, il fatto che la FFM presenti la dichiarazione ai fini IVA sulla base di fatture oggettivamente false, il cui importo complessivo sia stato aumentato al fine di accrescere il valore di imposta deducibile, il fatto che la Fondazione ponga in essere operazioni di sotto-manifestazione dei ricavi (es. sottofatturazione), conseguendo un'evasione fiscale, il fatto che la Fondazione indichi in dichiarazione elementi passivi inesistenti, abbassando la base imponibile e conseguendo un'evasione fiscale, il fatto che la FFM ponga la sede fiscale all'estero pur producendo nella sostanza redditi sul territorio italiano, omettendo dunque di presentare la relativa dichiarazione nel territorio dello Stato, ove è collocata una "stabile organizzazione occulta", evadendo le imposte, il fatto che la Fondazione ometta di presentare la dichiarazione IVA nei termini previsti, conseguendo un'evasione fiscale, il fatto che la FFM emetta fatture soggettivamente inesistenti, poiché rivolte a un soggetto differente da quello che ha svolto la prestazione richiesta, consentendo a quest'ultimo di evadere le imposte, il fatto che la Fondazione simuli atti di compravendita con soggetti collegati, attribuendo ad essi formalmente la proprietà de beni, ma mantenendone in realtà la piena disponibilità, per evitare che su detti beni possano intervenire procedure di riscossione coattiva, il fatto che la FFM rifiuti di

esibire, occultandoli, documenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito all'amministrazione fiscale in sede di controlli, accampano false spiegazioni circa l'impossibilità di rinvenire il documento stesso, nonché il fatto che la Fondazione dichiari falsamente all'amministrazione fiscale l'intervenuta distruzione della contabilità, al fine di evitare l'accertamento del reddito effettivamente sviluppato.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili, in linea di principio, sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili, l'indebita compensazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1016 - FFM_Gestione degli adempimenti fiscali.
- FP 1008 - FFM_Gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di bilancio.
- FP 1001 - FFM_Distribuzione dei dividendi.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

G.3.4. Tenuta delle scritture contabili

In merito al processo di tenuta delle scritture contabili si rimanda a quanto esposto al § G.3.3. che precede.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili, in linea di principio, sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti

contabili, l'indebita compensazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1016 - FFM_Gestione degli adempimenti fiscali.
- FP 1008 - FFM_Gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di bilancio.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

G.4. I principi di controllo e le prescrizioni generali di comportamento applicabili a ciascuna Attività Sensibile

Tutte le attività della FFM e, in particolare, le Attività Sensibili si svolgono nel rispetto dei seguenti principi di controllo e prescrizioni generali:

- è sempre necessario tenere un comportamento responsabile e conforme ai principi generali enunciati nel Codice Etico, nel Modello e nelle Procedure;
- è sempre necessario astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, o comunque partecipare alla commissione di tali reati, apportando un contributo causale con la propria attività/il proprio comportamento;
- è sempre necessario astenersi dal porre in essere comportamenti che, seppur non integrino di per sé fattispecie di reato, siano però tali da favorirne la commissione;
- è sempre necessario astenersi dal tenere comportamenti omissivi tali da impedire o comunque ostacolare il rispetto del presente Modello e i controlli relativi alla sua applicazione da parte dell'OdV;
- è sempre necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria e delle Procedure, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione della fatture

attive e passive, rispettivamente, emesse o ricevute dalla Società, al calcolo ed al relativo pagamento delle imposte e/o comunque riconducibili alle Attività Sensibili;

- è sempre necessario osservare rigorosamente tutte le norme di legge in materia tributaria e agire nel rispetto delle Procedure che su tali norme si fondano;
- è sempre necessario osservare le regole che presiedono all'autorizzazione di operazione straordinarie da parte del CdA e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una diminuzione del patrimonio e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- è sempre necessario effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge;
- è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nelle dichiarazioni fiscali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- è fatto espressamente divieto di interpretare la normative tributaria vigente in modo non coerente non solo con la lettera, ma anche con lo spirito delle leggi in vigore;
- è fatto divieto di realizzare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione;
- è fatto divieto di omettere di effettuare, con la dovuta completezza e trasparenza, tutti gli adempimenti tributari previsti;
- è fatto divieto di esporre nelle predette dichiarazioni fiscali e trasmettere all'Amministrazione finanziaria fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;

- è fatto espressamente divieto di realizzare qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

G.5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli con riguardo alle Attività Sensibili di cui alla presente Sezione.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle Procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte dei Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'Organismo comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al CdA, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale.

SEZIONE H

Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001)

H.1. Premessa

Il 22 marzo 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 22/2022 rubricata “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Detta legge ha introdotto nel codice penale il Titolo VIII *bis* “Dei delitti contro il Patrimonio culturale” e nel D. Lgs. n. 231/2001 i nuovi artt. 25 *septiesdecies* “Delitti contro il patrimonio culturale” - analizzato nella presente Sezione - e 25 *duodevicies* “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

H.2. Le singole fattispecie di Reati Presupposto ritenute rilevanti

*Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.)*

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Per questa ipotesi di reato l’art. 25 *septiesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote e le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

*Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)*

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per questa ipotesi di reato l'art. 25 *septiesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

*Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.)*

Tale ipotesi di reato punisce chiunque rediga, in tutto o in parte, una scrittura privata anche solo parzialmente falsa, alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata, in relazione a beni culturali, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Per questa ipotesi di reato l'art. 25 *septiesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

*Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli artt. 518 *quater*, 518 *quinqüies*, 518 *sexies* e 518 *septies*, importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato, in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Per questa ipotesi di reato l'art. 25 *septiesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

*Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.)*

La norma in esame sanziona chiunque, al fine di trarne profitto, (*i*) contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di

antichità o di interesse storico o archeologico; *(ii)* anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; *(iii)* conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati alle lettere *(i)* e *(ii)* contraffatti, alterati o riprodotti; *(iv)* mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere *(i)* e *(ii)* contraffatti, alterati o riprodotti.

Per questa ipotesi di reato l'art. 25 *septiesdecies* del Decreto prevede la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

H.3. Attività sensibili

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, la gestione dei beni culturali e delle opere d'arte è stata individuata quale Attività Sensibile rispetto a cui è rilevante il rischio che venga commesso uno dei Reati Presupposto analizzati nella presente Sezione.

H.3.1. Gestione dei beni culturali e delle opere d'arte

Con riguardo alla gestione dei beni culturali e delle opere d'arte possono integrare comportamenti illeciti, per esempio, l'attività di falsificazione di opere d'arte oppure, più in generale, la condotta scorretta tenuta nell'acquisto, ricezione a titolo gratuito, vendita o comunque disposizione di opere d'arte nell'esecuzione delle attività fondative.

In relazione a questa Attività Sensibile, i reati ipotizzabili, in linea di principio, sono l'appropriazione indebita di beni culturali, la ricettazione di beni culturali, la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, l'importazione illecita di beni culturali e la contraffazione di opere d'arte.

Al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio insito nell'Attività Sensibile descritta, FFM ha adottato le seguenti Procedure.

- FP 1015 - FFM_Gestione dei beni culturali e delle opere d'arte.
- FP 1036 - FFM_Whistleblowing.

H.4. I principi di controllo e le prescrizioni generali di comportamento applicabili a ciascuna Attività Sensibile

A tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alle attività di gestione dei beni culturali e delle opere d'arte, è fatto divieto di:

- impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni aventi rilevanza artistico-culturale;
- acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- elaborare una scrittura privata falsa in relazione ad un bene avente rilevanza artistico-culturale;
- alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera connessa ad un bene avente rilevanza artistico-culturale;
- importare beni culturali provenienti da delitto, ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato, in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato;
- compiere atti di contraffazione, alterazione o riproduzione di beni aventi rilevanza artisticoculturale presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere.

In coerenza con il Codice Etico e con le Procedure, i Destinatari coinvolti nell'attività in esame hanno inoltre l'obbligo di:

- condurre, in fase di definizione progettuale, le opportune valutazioni e rilievi del caso al fine di individuare eventuali beni aventi carattere artistico-culturale, tracciando in forma scritta le risultanze delle indagini condotte;
- intraprendere le misure cautelative richieste al fine di preservare l'integrità dei beni culturali eventualmente presenti e/o rinvenuti;
- assicurarsi che il personale operante sia adeguatamente informato e formato sulle modalità di esecuzione dei lavori in presenza di beni aventi rilevanza artisticoculturale;
- segnalare tempestivamente alle autorità competenti la presenza di beni culturali rinvenuti nello svolgimento delle attività progettuali e precedentemente non rilevati;
- comunicare tempestivamente eventuali anomalie e/o elementi sospetti che coinvolgano i beni artistico-culturali presenti e/o rinvenuti.

H.5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e ai doveri dell'Organismo e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui alla presente Sezione.

I compiti dell'OdV, in relazione alla prevenzione dei Reati Presupposto elencati nella presente sezione della Parte Speciale, sono:

- controllare il rispetto delle Procedure interne nella selezione delle figure interne all'Ente che, in ragione dell'attività lavorativa svolta ovvero delle competenze professionali acquisite negli anni, hanno accesso al patrimonio culturale di proprietà della Fondazione;

- controllare l'osservanza del procedimento di inventario delle opere e dei beni culturali;
- verificare il rispetto della procedura relativa all'accesso alle opere e ai beni culturali, al loro spostamento o mantenimento presso archivi/depositi;
- controllare che venga svolta adeguata attività di informazione e di formazione ai Destinatari della procedura sulla normativa in materia di delitti contro il patrimonio culturale.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'Organismo comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al CdA, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale.